



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: AN/695
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 26/06/2009 registrata al numero di protocollo 11143/2009;

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche del 28/09/2009 con la quale è stata accolta la domanda di revisione dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10B - C

dell'impresa **TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche del 28/09/2009 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1838578 prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro 120000,00

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa **TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.** con sede in OSIMO (AN), VIA S. ANTONIO 10 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto) e classe C (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.549.370,70)

Efficacia:

Inizio Validità: 28/09/2009

Fine Validità: 28/09/2014

TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Numero Iscrizione AN00695

Prot. n.14920/2009 del 28/09/2009

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A** (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), classe **C** (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.549.370,70)

Art. 2

(responsabile/i tecnico/i)

RESPONSABILI TECNICI:

PRINCIPI FABIO

codice fiscale: PRNFBA55P03G157X
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10B - C

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4

(ricorso)


Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 28/09/2009

Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -



Il Vice Presidente
- Dott. Paolo Costanzi -



TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Numero Iscrizione AN00695

Prot. n.14920/2009 del 28/09/2009

Provvedimento di Rinnovo





**ORIGINALE AD USO
ESCLUSIVO DELLA DITTA**

28 SET 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Ronchitelli)

R.M.

28 SET 2009

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€14,62

QUATTORDICI/62

agenzia

00012641 00005E18 WOME2001

00003410 25/09/2009 19:51:18

0001-00009 05E5D2145F88DE17

IDENTIFICATIVO : 01062316675643

0 1 06 231667 564 3



R



**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE**

Presso

**La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona
IL PRESIDENTE
della Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali**

Visto l'art.212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998 n. 406 del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Navigazione e del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il decreto 8 ottobre 1996, in particolare l'art.5, modificato con decreto 23 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 5 febbraio 2004;

Vista la domanda di iscrizione alla categoria 10B/C in data 26.06.2009, e relativo parere favorevole della Sezione Regionale Marche dell'Albo in data 28.09.2009, ai sensi del D.M. 406/98 della Ditta "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" con sede in Osimo (AN) Via S. Antonio, 10;

Vista l'accettazione in data 28.09.2009 della polizza fideiussoria n.1838578 a garanzia della categoria 10B classe C prestata da "Coface Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni" a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e a garanzia della "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" di cui al DM 406/98;

Visto in particolare l'art.30 comma 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;

DISPONE

Art. 1

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 5/2/2004, prestate con la polizza fideiussoria n.1838578 a garanzia della categoria 10B classe C prestata da "Coface Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni" a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e a garanzia della "Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas" con sede in Osimo (AN) Via S. Antonio, 10 - di cui al DM 406/98;

Art. 2

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Fiorini)

IL V. PRESIDENTE
(Avv. Paolo Costanzi)
Paolo Costanzi

28 SET 2009



**ORIGINALE AD USO
ESCLUSIVO DELLA DITTA**



28 SET 2009

IL V. PRESIDENTE
[Avv. Paolo Costantini]

28 SET 2009

Polizza n° 1838578

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI
BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO**

Premesso

1) Che l'Impresa TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C SAS , con sede in VIA S. ANTONIO 10, 60027 OSIMO (AN) - C.F. 01281880425 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito delle categorie CAT. 10/B CLASSE C, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 05 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2004 n. 87;

2) Che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso

La sottoscritta COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano / Via G. Spadolini, 4 - C.F. 09035390153, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), si costituisce fidejussore dell'Impresa TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C SAS e dei suoi obbligati solidali ai sensi e gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 120.000,00 (Euro CENTOVENTIMILA/00#), secondo quanto previsto per la classe sopraindicata, di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 05 febbraio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2004 n. 87, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di bonifica;
- b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
- c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia.

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia.

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. **La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.**

ST.N. 10108124

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



Art. 3 - Durata della garanzia.

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia **limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.** Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso.

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, **la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.**

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8 - Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. **Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.**

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.


Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ANCONA il 10-07-2009.

L'IMPRESA

TECNOCOOPERATURE s.a.s.


LA SOCIETA'

COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.


Pierfranco Spaziani
Procuratore

Seguito a polizza n° 1838578

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

Art. 11 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

L'IMPRESA

TECNOCOBERTURE s.a.s.
[Handwritten signature]

LA SOCIETA'

coface ASSICURAZIONI S.p.A.
[Handwritten signature]
Pierfranco Spaziani
Procuratore

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 4 - (facoltà di recesso)

Art. 11 - (premio)

Art. 12 - (rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile)

Art. 14 - (deposito cautelativo)

Art. 17 - (deroga alla competenza territoriale)

L'IMPRESA

TECNOCOBERTURE s.a.s.
[Handwritten signature]

POLIZZA N.

1838578

Cod. ramo
8151

Cod. Agenzia
023/000

Cod. Produttore

CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA
TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C SAS

Cod. NE177147

VIA S. ANTONIO 10
60027 OSIMO

AN I

Cod. Fisc. 01281880425

BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA

Cod. NE701283

RM I

Cod. Fisc. 97047140583

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA "10/B" / CLASSE "C" *****

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 120.000,00 diconsi CENTOVENTIMILA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 10/07/2009 Al 10/07/2016

Fraz. III

Val. EUR

Cambio 1.936,27

Premio netto Eur 3.393,93	Accessori Eur 339,40	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 466,67	Totale Eur 4.200,00
------------------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
--------------	-----------	---------	------	---------	--------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ANCONA il 10/07/2009

LA SOCIETÀ

coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Pierfranco Spaziani
Procuratore

IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



TECNOCOPERTURE s.a.s.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del D.L.GS. nr. 175 del 17-03-95 e delle circolari I.S.V.A.P. nr. 303 del 02-06-97 e nr. 518D del 21-11-03.

IL CONTRAENTE

TECNOCOPERTURE s.a.s.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 4.200,00 è stato incassato il 02 AGO. 2009

L'ESATTORE

coface ASSICURAZIONI
Pierfranco Spaziani
Procuratore

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

Mod. 133 - Ed. 01/09 - ST. N. 10108124